



F. FABBRINI, *Next Generation EU. Il futuro di Europa e Italia dopo la pandemia*, Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 144*

Non vi è dubbio che la pandemia da COVID-19 abbia rappresentato un evento di portata globale, capace di incidere sulle fondamenta dei sistemi politici, economici e sociali dei Paesi colpiti. Se le cronache, negli ultimi tempi, ne danno meno notizia, è solo perché la rilevanza di tale fenomeno è diventata d'improvviso secondaria di fronte all'esplosione di un altro evento, ancora più drammatico, quale il conflitto in Ucraina. Ciò nonostante, è innegabile che la pandemia abbia costituito uno spartiacque nella storia recente, avendo alterato le strutture sociali che ritenevamo, ormai, del tutto acquisite. Nel caso specifico dell'Unione europea (UE), tuttavia, l'emergenza sanitaria sembra aver fornito il presupposto per dare nuova linfa alla costruzione europea, come confermano i consistenti interventi economici predisposti con rapidità dalle istituzioni europee, nonostante qualche tentennamento iniziale. È in questa prospettiva che si inserisce il recente volume di Federico Fabbrini, *Next Generation EU. Il futuro di Europa e Italia dopo la pandemia*, edito da *Il Mulino*. Secondo quanto sostenuto dall'Autore fin dalle prime pagine, infatti, le risposte offerte dall'Unione per fronteggiare la crisi sanitaria e le conseguenti difficoltà economiche negli Stati membri hanno segnato un vero «punto di svolta nel processo d'integrazione europea» (p. 16), impattando in maniera sostanziale sull'architettura complessiva dell'UE.

Tra gli strumenti varati dall'Unione in questa circostanza, il *Next Generation EU* (NGEU) ne costituisce senz'altro il principale, sia per la sua ampiezza sotto il profilo economico, sia per le novità sostanziali che esso ha introdotto nella *governance* economica europea, indirizzandola verso un funzionamento assimilabile a quello dei sistemi federali. Il NGEU prevede l'istituzione di un fondo europeo aggiuntivo al bilancio dell'Unione, destinato a fornire assistenza finanziaria agli Stati membri, tramite l'erogazione di sussidi e prestiti. La vera novità di questo strumento consiste nelle modalità con cui viene finanziato. La Commissione europea, infatti, assume il potere di emettere debito comune sul mercato dei capitali, al fine di ottenere le risorse necessarie a sostenere il rilancio economico degli Stati membri. Il debito contratto verrà ripagato a partire dal 2028 attraverso la previsione di nuove tasse europee. In questo

* Contributo sottoposto a *peer review*.

modo, afferma Fabbrini, la Commissione acquisisce la competenza tipica di un'istituzione fiscale autonoma, ossia quella di «indebitarsi per ingenti somme finanziarie a nome dell'UE» (p. 17), impiegando le risorse ottenute a vantaggio di tutti gli Stati membri, seppur in maniera differenziata in relazione alle conseguenze prodotte dalla pandemia sui sistemi economico-sociali nazionali.

Tale modello, ritiene l'Autore, sancisce un passaggio decisivo per il futuro dell'UE, aggiungendo un tassello indispensabile per assicurare, se non il completamento, quantomeno il potenziamento dell'Unione economica e monetaria (UEM). Come sottolinea Fabbrini nel corso del volume, l'UEM, formalmente istituita con il Trattato di Maastricht, ha mostrato negli anni alcuni limiti strutturali, che hanno impedito alle istituzioni europee, durante le crisi economiche passate, di agire in modo del tutto efficace. Ciò è dovuto, in particolare, all'*asimmetria* che caratterizza tale costruzione, in cui la dimensione monetaria si è rivelata preponderante, a scapito di quella economica. Alla descrizione di questi processi è dedicato il secondo capitolo del libro, in cui l'Autore ripercorre l'origine dell'UEM e i suoi sviluppi successivi.

Fin dagli anni Ottanta, l'idea di introdurre una moneta unica a livello europeo era considerata l'approdo inevitabile del percorso intrapreso con la realizzazione del mercato comune: uno snodo fondamentale per favorire una maggiore spinta anche sul piano dell'integrazione politica. La scelta compiuta dagli Stati membri all'inizio degli anni Novanta, invece, si è orientata verso una soluzione di compromesso, per cui l'introduzione di una moneta unica, l'euro, non è stata accompagnata da una svolta altrettanto incisiva sul fronte della politica economica. Tale struttura è certificata dai Trattati vigenti, che includono la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro tra le competenze esclusive affidate all'Unione *ex art. 3 TFUE*, mentre prevedono solo una forma di coordinamento nel settore delle politiche economiche, le quali restano in mano agli Stati, ai sensi degli articoli 2, par. 3, e 5, par. 1, TFUE. Ne consegue che l'Unione è priva di un vero bilancio integrato in senso federale: al contrario, essa è dotata di un bilancio comunitario, il quale, oltre ad avere una portata ridotta quanto al valore economico, rimane vincolato ai contributi provenienti dagli Stati membri, seppur raccolti attraverso il meccanismo delle risorse proprie. Il risultato, sostiene Fabbrini, è che l'UEM continui ad essere «un'opera incompiuta» (p. 27).

Tali criticità, secondo l'Autore, si sono manifestate in occasione della crisi economica e finanziaria esplosa nel 2008, quando l'assenza di una politica economica comune non ha permesso all'UE di affrontare la congiuntura sfavorevole in maniera adeguata. In quel caso, la mancanza di un centro politico decisionale è stata compensata dal ruolo particolarmente dinamico assunto dalla Banca centrale europea, che ha finito per agire come il vero garante della stabilità finanziaria dell'eurozona. La consapevolezza di queste debolezze ha spinto l'Unione a compiere alcune riforme, con l'obiettivo di ridurre i disavanzi nei bilanci degli Stati membri e di fornire assistenza, seppur condizionata, ai Paesi in difficoltà. Da un punto di vista normativo, tale intenzione si è concretizzata in due interventi principali: da un lato, il rafforzamento delle regole contenute nel *Patto di stabilità e crescita* e l'adozione del *Fiscal Compact*, che ha imposto agli Stati membri l'introduzione, nel proprio ordinamento giuridico, della regola

del pareggio di bilancio; dall'altro, la creazione del *Meccanismo europeo di stabilità* (MES), un organismo internazionale destinato a fornire prestiti agli Stati che si trovino in una situazione di grave crisi finanziaria, attraverso un regime caratterizzato da una *rigorosa condizionalità* ai sensi dell'art. 136, par. 3, TFUE.

Essendo stati previsti in una fase emergenziale, nonché sotto l'influenza degli equilibri politici allora vigenti, tali interventi hanno avuto l'effetto, secondo l'Autore, di produrre talune alterazioni nell'impianto giuridico-istituzionale europeo. Ciò ha riguardato sia la dimensione verticale della costruzione europea, che attiene alla suddivisione di competenze tra l'UE e gli Stati membri, sia quella orizzontale, relativa ai rapporti esistenti tanto tra gli Stati quanto tra le varie istituzioni. Tra le criticità riscontrate da Fabbrini vi rientrano: il rafforzamento del potere di controllo in capo alla Commissione e la conseguente compressione dell'autonomia degli Stati membri nel campo delle politiche di bilancio; la *giudiziarizzazione* delle questioni economico-monetarie a causa del ruolo attivo assunto dalle Corti, sia nazionali che europea, in questo settore; il «dominio degli Stati forti sugli Stati deboli» (p. 50), frutto dei rapporti di forza esistenti in quel momento storico. Le dinamiche descritte hanno minato la *legittimità* e l'*efficacia* della costruzione europea agli occhi dell'opinione pubblica. Nonostante tale consapevolezza, tuttavia, le diversità di vedute tra gli Stati membri hanno ostacolato la realizzazione di opportune riforme nel settore della politica economica.

L'esplosione della pandemia da COVID-19, nel febbraio 2020, ha segnato però un cambio di passo nella risposta europea alla crisi. Come illustra l'Autore nel quarto capitolo, dedicato all'emergenza sanitaria e ai suoi risvolti nell'ambito dell'Unione, lo shock economico causato dalla pandemia e le conseguenti misure straordinarie adottate dai governi nazionali hanno provocato un aumento di deficit e debito pubblici, richiedendo una reazione da parte delle istituzioni europee. Inizialmente, questa esigenza si è tradotta nella predisposizione di iniziative a carattere emergenziale, attuate sia dalla Commissione che dalle istituzioni finanziarie. Tra gli interventi previsti si segnalano, in particolare: l'attivazione, da parte della Commissione, della clausola generale di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita *ex art.* 5.1 del regolamento (CE) 1466/97, necessaria per garantire agli Stati membri maggiore flessibilità rispetto alle regole di bilancio; la nascita del sistema europeo di contrasto alla disoccupazione provocata dalla pandemia (noto come SURE, regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020), il quale prevede un meccanismo di sostegno ai sistemi nazionali di cassa integrazione per i lavoratori.

Parallelamente a queste iniziative, è iniziato fin da subito un dialogo a livello intergovernativo, allo scopo di predisporre una risposta collettiva alla crisi in atto, in grado di assistere le economie dei Paesi membri e promuoverne la ripresa. Dopo alcuni tentativi falliti compiuti in sede di Consiglio europeo, il 27 maggio 2020, la Commissione europea ha presentato «un'ambiziosa proposta per un piano di rilancio europeo» (p. 68). Il programma, oltre a prevedere un aumento delle risorse del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, includeva la creazione di un Fondo per la ricostruzione, il *Next Generation EU*, dal valore complessivo di 750 miliardi, destinato a sostenere i Paesi membri colpiti dalla pandemia e, allo stesso tempo, a incentivarne il processo di transizione in ottica ambientale e digitale. Secondo

la proposta iniziale, tale strumento avrebbe dovuto essere costituito per due terzi da sovvenzioni: una quota poi ridotta nel compromesso raggiunto in occasione del Consiglio europeo che, il 21 luglio 2020, ha dato il via libera all'attuazione del programma, autorizzando contestualmente la Commissione a emettere debito per conto dell'UE al fine di finanziare NGEU.

Venendo ora all'architettura normativa che ha caratterizzato la predisposizione di NGEU, su cui l'Autore si sofferma ampiamente nel quinto capitolo, tale strumento si basa su vari atti normativi, a loro volta fondati su differenti basi giuridiche, che ne definiscono obiettivi, procedure attuative e modalità d'esecuzione. Per i fini del presente contributo, sono soprattutto tre gli atti che meritano di essere citati. Innanzitutto, il regolamento (UE) 2020/2094 del 14 dicembre 2020 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa. Tale regolamento determina la dotazione e la struttura finanziaria complessiva del fondo, nonché la ripartizione delle spese tra le sue varie componenti.

In secondo luogo, occorre soffermarsi sul regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Si tratta del principale strumento normativo, in quanto disciplina i criteri di spesa dei fondi di NGEU da parte degli Stati membri. In particolare, tale regolamento pone gli obiettivi che ispirano la struttura del programma (art. 4), i parametri con cui verranno stabilite le quote spettanti a ciascun Paese (capo II) e le modalità di controllo sull'operato dei governi, dato che il rispetto degli impegni assunti costituisce una condizione per accedere ai finanziamenti (art. 24, par. 6). Come conferma la base giuridica scelta, l'art. 175 TFUE, l'obiettivo generale del dispositivo è, *inter alia*, la promozione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione (art. 4).

Infine, appare necessario menzionare la decisione 2020/2053 del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, poiché tale atto garantisce la sostenibilità finanziaria di NGEU. Tale decisione, infatti, oltre ad autorizzare, nell'immediato, un aumento dei tetti di spesa dell'UE, autorizza la Commissione a emettere titoli di debito (art. 5, par. 1, lett. a): una svolta che, secondo l'Autore, dà origine a un «sistema di *governance* innovativo», in cui l'Unione ha la facoltà di contrarre debito comune «per sostenere la ripresa e la resilienza di tutti i suoi Stati membri» (p. 97-98). Da questo punto di vista, spiega Fabbrini, NGEU apre delle prospettive nuove anche per l'Unione economica e monetaria, nella misura in cui, grazie a tale dispositivo, l'UE acquisisce la capacità di «stabilizzare il ciclo macroeconomico» con risorse proprie, intervenendo nei settori in cui risulti necessario e promuovendo il raggiungimento di obiettivi europei di ampio respiro (p. 99).

Al di là della dimensione economica, in questa sede, rilevano maggiormente le novità che, nel processo d'integrazione europea, sembrano profilarsi sotto il profilo giuridico-istituzionale. In tal senso, evidenzia Fabbrini, occorre notare come la gestione della crisi attuale, da parte dell'Unione e degli Stati membri, sia stata condotta facendo ricorso agli strumenti giuridici offerti dai Trattati. Il dispositivo che ha istituito NGUE e le altre misure a esso collegate, infatti, sono stati adottati all'interno della cornice normativa del diritto dell'Unione, in maniera conforme al diritto primario, rispettando le procedure decisionali previste nei Trattati. Una

scelta che merita di essere sottolineata, soprattutto se confrontata con gli strumenti normativi che scandirono la gestione della crisi dell'euro. In quel frangente, quantomeno per le misure di maggior impatto politico-economico, gli Stati membri optarono per il ricorso ad accordi intergovernativi, esterni al quadro giuridico costituito dal diritto dell'Unione, come nel caso del MES e del *Fiscal Compact*, su cui la dottrina espresse talune perplessità riguardo la loro compatibilità con l'architettura giuridico-istituzionale dell'UEM. Ovviamente, come lo stesso Autore non manca di notare, il confronto tra la gestione della crisi dell'euro e quella sanitaria non può essere semplificato. L'emergenza sanitaria ha avuto origine da fattori del tutto esterni alla sfera di controllo dei governi, coinvolgendo, inoltre, tutti gli Stati membri, seppur con gradi differenti di intensità. Questo scenario ha agevolato la diffusione di uno spirito di solidarietà tra gli Stati, riducendo le divisioni tra Paesi rigoristi e Paesi favorevoli a una condivisione degli sforzi finanziari che avevano contraddistinto, al contrario, la crisi avviata nel 2008.

Per quanto concerne gli equilibri istituzionali, a giudizio dell'Autore, l'impianto normativo di NGEU contribuisce a rafforzare «l'autorità della Commissione nel governare la politica economica europea» (p. 99), poiché tale istituzione acquisisce, da un lato, il potere di emettere debito comune, dall'altro, quello di sostenere attivamente le scelte economiche e le riforme strutturali degli Stati erogando finanziamenti condizionati. Meno valorizzato, invece, il ruolo del Parlamento europeo «che rimane ingiustificatamente escluso dalla mobilitazione delle risorse UE e dal suo pieno controllo» (p. 99). Il regolamento (UE) 2021/241, infatti, si limita a prevedere che l'istituzione parlamentare debba essere informata sullo stato di attuazione del dispositivo (artt. 16, 31 e 32), soprattutto nel caso in cui venga avviata la procedura di cui all'art. 10, parr. 1 e 2, volta a sospendere i pagamenti a favore di uno Stato membro.

Per accedere ai finanziamenti di NGEU, gli Stati membri sono tenuti a presentare un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, disciplinato al capo III del regolamento istitutivo, all'interno del quale siano illustrate le riforme che intendono portare a termine, purché coerenti con gli obiettivi generali stabiliti dal regolamento, nonché i costi e i tempi stimati per la realizzazione. La Commissione è tenuta a esaminare il piano, valutandolo sulla base dei principi di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza (art. 19, par. 3). In caso di giudizio positivo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta la decisione di esecuzione, in cui sono fissati i progetti e le riforme che lo Stato dovrà condurre, i traguardi da raggiungere e i contributi finanziari a disposizione.

L'Italia, tra i Paesi europei maggiormente colpiti dalla crisi pandemica, è lo Stato membro che ha ricevuto la quota più ampia di finanziamenti, corrispondente a quasi un terzo dei fondi complessivi di NGEU. La dimensione così massiccia del contributo economico stanziato assegna, al nostro Paese, una grande responsabilità nell'attuazione del PNRR, al punto che, rimarca più volte Fabbrini, i risultati che l'Italia saprà raggiungere sono suscettibili di condizionare il successo dell'intero programma a livello europeo. Su tali riflessioni l'Autore si sofferma nel corso dei capitoli sesto e settimo, dedicati ai contenuti del PNRR italiano e al suo potenziale impatto sul futuro del Paese.

Secondo quanto sostiene Fabbrini nel volume, il PNRR rappresenta, per l'Italia, un'occasione unica, non solo per portare a compimento numerosi progetti, in linea con le sei

priorità individuate dall'art. 3 del regolamento istitutivo di NGEU (transizione verde, trasformazione digitale, crescita sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute, politiche per la prossima generazione), bensì anche per realizzare riforme interne attese da tempo, ritenute necessarie per garantire un'efficace implementazione dei programmi, come quelle nel settore della pubblica amministrazione e della giustizia. In questo modo, NGEU fornisce al nostro sistema Paese le risorse utili, da un lato, ad «aumentare la crescita economica e l'attrattività» (p.117), dall'altro, a rimuovere gli ostacoli che ne hanno ritardato lo sviluppo, favorendo la «convergenza con gli altri Paesi dell'Eurozona» (p. 118).

La sfida è imponente e richiede una proficua sinergia tra tutti gli attori coinvolti, a partire dagli organi di carattere legislativo, esecutivo ed amministrativo. Ciò rileva tanto sul piano nazionale quanto su quello europeo, poiché, sostiene Fabbrini, «il successo del PNRR italiano avrà un ruolo determinante affinché il cambio di paradigma nel funzionamento dell'Unione economica e monetaria impresso da NGEU possa essere una svolta duratura e permanente» (p. 102). Infatti, le novità introdotte dal dispositivo, cui si è fatto riferimento in precedenza, costringono a una riflessione profonda sulla direzione che l'Unione vorrà percorrere nel medio periodo, per ciò che concerne sia il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, che il processo complessivo di integrazione europea.

Sotto il primo profilo, rileva Fabbrini, occorre considerare che le misure adottate dall'UE e dagli Stati membri per affrontare la crisi economico-sanitaria hanno una natura temporanea ed emergenziale: una dinamica che «apre importanti sfide» (p. 131) per gli sviluppi dell'UEM. Quanto detto vale sia per il dispositivo NGEU, configurabile come «un'iniziativa una tantum, di tipo eccezionale, limitata al periodo dell'emergenza di Covid-19» (p. 132), che per le misure ad esso complementari, compreso il già citato sistema SURE, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2022. Del resto, lo stesso regolamento 2020/2094, istitutivo di uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, è stato adottato ricorrendo alla base giuridica costituita dall'art. 122 TFUE, una scelta che ne testimonia il carattere eccezionale. Il paragrafo 2 di suddetto articolo, infatti, autorizza il Consiglio a concedere assistenza finanziaria nei confronti degli Stati membri che si trovino in una situazione di difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo.

Nonostante la tendenza descritta, sostiene l'Autore, l'eventuale «ritorno alla normalità» (p. 133) dell'Unione economica e monetaria, dunque il ripristino dello *status quo* preesistente all'esplosione della pandemia, non è affatto scontato. Innanzitutto, occorre considerare che le misure varate dalle istituzioni europee in risposta alla crisi economica, compreso lo stesso NGEU, sono caratterizzate da un ampio orizzonte temporale di attuazione, con la conseguenza di rinviare a un momento futuro la riflessione sul destino dell'UE. Inoltre, ed è l'aspetto di maggiore interesse, l'emergenza sanitaria ha spinto l'Unione a prospettare le riforme che «rimanevano in sospenso dall'epoca della crisi dell'euro» (p. 129), introducendo elementi di sostanziale novità nella *governance* economica europea. Come già accaduto in passato, si tratterà di capire quale sensibilità prevarrà al livello degli Stati membri, divisi tra quelli intenzionati ad approfondire in chiave federale la costruzione europea e quelli più propensi a mantenere una rigorosa gestione finanziaria.

Infine, sarà necessario valutare l'impatto delle regole sancite nel *Patto di stabilità e crescita* sulle economie degli Stati, una volta che la Commissione deciderà di renderle nuovamente operative, dopo la sospensione concordata a marzo 2020 con l'attivazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia generale", concessa al fine di assicurare agli Stati membri una maggiore flessibilità nel rispettare gli obiettivi di bilancio a medio termine. Le risposte di politica economica fornite dai Paesi per fronteggiare la crisi, nonché la ricezione di parte dei fondi di NGEU a titolo di prestito, produrranno un aumento dei debiti pubblici nazionali: una situazione difficilmente compatibile sia con la normativa contenuta nel *Patto di stabilità e crescita* in materia di bilancio, che con lo stesso spirito di NGEU, costruito allo scopo di sostenere la ripresa economica europea all'insegna della solidarietà.

Sotto il secondo profilo, la portata delle innovazioni introdotte nel funzionamento dell'UE con la predisposizione di NGEU è tale da imporre una riflessione sull'assetto giuridico-istituzionale dell'Unione nel prossimo futuro. Affinché la spinta registrata nell'ambito dell'UEM conduca a un rafforzamento complessivo della costruzione europea, appare necessario che analoga vitalità si manifesti dal punto di vista dell'integrazione politica. Ciò potrebbe accadere, sostiene Fabbrini, soltanto attraverso una riforma dei trattati «da una prospettiva costituzionale» (p. 141), capace di affrontare primariamente due questioni. Da una parte, la ridefinizione delle competenze spettanti all'Unione, con il riconoscimento a vantaggio di quest'ultima di poteri nell'ambito della tassazione diretta: una modifica necessaria per promuoverne l'efficacia a livello dell'azione fiscale. Dall'altra, la rimodulazione degli equilibri istituzionali al fine di «aumentare la legittimità democratica dei processi decisionali europei in materia fiscale» (p. 142). Nello specifico, ritiene l'Autore, gli articoli 113 e 311 TFUE, riguardanti rispettivamente le disposizioni fiscali e le risorse proprie, dovrebbero essere oggetto di una sostanziale revisione, per quello che riguarda sia il coinvolgimento del Parlamento europeo, attualmente confinato a un ruolo meramente consultivo, che il sistema di voto in sede di Consiglio, al momento basato sul meccanismo dell'unanimità, giudicato *non più sostenibile* (pag. 143). Le risposte che gli Stati membri sapranno dare agli aspetti richiamati, sembra avvertire Fabbrini, indirizzeranno le sorti del processo d'integrazione europea nel medio periodo.

Attraverso un volume di agevole lettura ma approfondito, l'Autore ci restituisce una guida utile per comprendere le trasformazioni in atto nell'Unione europea, sulla scia dell'impatto generato da NGEU. Quell'*asimmetria* originaria tra dimensione monetaria ed economica dell'UEM appare, quantomeno *pro futuro*, più sfumata, seppur ancora tangibile. Le novità emerse con la realizzazione di NGEU hanno determinato un'accelerazione dell'integrazione sovranazionale, purché gli Stati membri si dimostrino intenzionati a perseguire tale percorso: una condizione, come più volte accaduto in passato, tutt'altro che scontata. Come ribadito dall'Autore nel corso del libro, NGEU rappresenta, quindi, un'opportunità importante per approfondire la costruzione europea: spetta agli Stati il compito di tradurla in una ricca stagione di riforme istituzionali.

Certo, nel momento in cui è stato scritto il volume, la guerra in Ucraina era ancora una remota possibilità. L'esplosione del conflitto ha fatto affiorare una serie di questioni che stanno

affollando il dibattito europeo: alcune attengono a problematiche di stretta attualità, quali l'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra e il trasferimento di armi a sostegno dell'Ucraina, altre, come la gestione delle forniture energetiche e la creazione di un esercito europeo, sono espressione di una visione più ampia, volta a riflettere sul futuro dell'Unione in quanto comunità di diritto ed attore politico. Di fronte a tali scenari, è probabile che il tema delle riforme in campo economico torni in secondo piano. L'auspicio, in ogni caso, è che l'instabilità che governa il contesto internazionale spinga l'UE a un significativo rinnovamento dal punto di vista istituzionale e dei processi decisionali, affinché venga arginato quel senso di precarietà che ancora aleggia sul destino dell'Unione europea.

Lorenzo Di Anselmo